



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

ALL'ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE
VIA MAIL: s.presidenza@alleanzacooperative.it

E P.C.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA
VIA PEC: prot.dag@giustiziacert.it

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO
VIA PEC: ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it

ALLE CCIAA
VIA PEC: LORO SEDI

Oggetto: quesito in materia di organo di controllo e di revoca del revisore legale dei conti per intervenuta perdita del presupposto legislativo - PARERE.

Con riferimento al quesito di cui all'oggetto, inviato da codesta Alleanza, di seguito anche ACI, per conoscere se *“sia possibile giungere alla conclusione che le SRL e le società cooperative che facciano riferimento al quadro normativo delle SRL possano revocare il revisore legale dei conti sulla base dell'articolo 4, comma 1, lettera i), del DM 261/2012 e della citata Nota n. 4865/2015 del Ministero della Giustizia, la quale ha dato risposta ad un quesito su una fattispecie analoga a quella in esame, senza che vi sia l'avallo del Tribunale di cui all'articolo 2400, comma 2, del codice civile.”*, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, l'art. 379 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, cd. “Codice della crisi”, apportando modifiche all'art. 2477 cc, ha individuato più ristretti parametri dimensionali da cui scaturisce l'obbligo per le imprese di nominare l'organo di controllo o il revisore. Il termine dell'entrata in vigore della novella è stato più volte posticipato con provvedimenti intervenuti dopo la scadenza precedentemente disposta e da ciò è conseguito che molte società hanno adempiuto



all'obbligo relativo, ancorché, per quanto emerso a posteriori, in concreto non vi fossero ancora tenute.

Ciò pone due ordini di problemi di equità sostanziale: il primo sorge in ragione dell'anomala situazione di fatto che si crea in conseguenza del diverso comportamento tenuto dalle imprese, alcune delle quali, nel rispetto della norma, hanno adempiuto l'obbligo accollandosi gli oneri relativi, a differenza di altre che, ignorando l'obbligo non hanno proceduto alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, trovandosi, a posteriori, legittimate al comportamento tenuto *contra legem*; il secondo si origina dalla necessità di tenere in considerazione che, in un periodo particolarmente difficile per le imprese, a fronte di una medesima situazione, solo alcune di queste sono tenute al sostenimento di oneri economico gestionali, ancorché non dovuti fino alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021.

Ciò posto, anche sulla base delle disposizioni richiamate dalla nota con la presente riscontrata, allegata a tutti i destinatari per comodità di comprensione, la scrivente, in sede di prima analisi della questione e per quanto di stretta competenza, non ravvisa elementi ostativi all'applicazione, alla fattispecie descritta nel quesito, del citato art. 4, co. 1, lett. i) del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 261, nella parte in cui dispone che costituisce giusta causa di revoca dall'incarico di revisione legale, *inter alia*, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Diversamente, nel caso in cui l'ente abbia adempiuto l'obbligo mediante la nomina di un organo di controllo, collegio o organo monocratico, ancorché la fattispecie in esame possa qualificarsi come giusta causa di revoca, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga in modo diverso, alla stessa non si può procedere se non nel rispetto pedissequo delle disposizioni di cui all'art. 2400 cc che, come è noto, statuisce che la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La presente è trasmessa ad ogni modo al Ministero della Giustizia per l'acquisizione di ogni eventuale o diverso elemento di competenza in merito

IL DIRETTORE GENERALE

GIANLUCA SCARPONI
01 ott 2020 12:15